



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

N. Rg. 2-1/ 2022 LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente

Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.

Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice

pronunciando sulla istanza di esdebitazione ex art. 282 CCII formulata dal debitore CENTORE GIUSEPPE, nato a Torre del Greco (NA) il 15/02/1960 e residente in Pescia (PT), Via Fiorentina n. 44, (C.F.: CNTGPP60B15L259X).

Premesso che

con sentenza del 16.11.2022, su ricorso del debitore Centore Giuseppe dep. il 28.10.2022, è stata aperta la procedura di liquidazione controllata ed è stato nominato liquidatore il dott. Luca Vannini;

la procedura di liquidazione controllata è stata chiusa, concluse le operazioni di liquidazione, con separato decreto emesso in data odierna.

il debitore ha formulato domanda di esdebitazione e sono stati acquisiti una dettagliata relazione del liquidatore ed il certificato penale e dei carichi pendenti;

all'ud. del 17.3.2026, fissata per la comparizione del debitore, del liquidatore e dei creditori ammessi al passivo, il GD ha sentito le parti presenti ed ha riservato di riferire al collegio per la decisione;

nessun creditore si è costituito per contestare l'istanza di esdebitazione;

osserva

L'art. 282 CCII, come novellato dal correttivo (d.l.vo 136/2024), dispone che, per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione operi a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, e che il Tribunale debba valutare se *“ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati*

previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode”.

Dalla relazione del liquidatore, depositata il 19.2.2026, risulta quanto segue.

Il ricorrente non ha in precedenza beneficiato di alcuna esdebitazione; ha messo a disposizione della procedura tutti i beni e le utilità rilevanti, adempiendo agli obblighi di collaborazione e trasparenza; non ha distratto attivo o esposto passività insussistenti; nel corso dei tre anni di durata della procedura, il debitore ha percepito esclusivamente

redditi da lavoro dipendente, documentati mediante produzione delle certificazioni uniche (CUD) rilasciate dal datore di lavoro; la quota di reddito destinata alla procedura è stata trattenuta direttamente dal datore di lavoro e versata con cadenza mensile sul c/c della procedura.

La situazione di sovraindebitamento del sig. Centore discende dai seguenti eventi. Il debitore, trasferitosi nel 1995 dalla Campania alla Toscana per ragioni lavorative, ha contratto un finanziamento bancario per far fronte alle spese di prima sistemazione familiare. Il successivo fallimento della società datrice di lavoro, dopo mesi di mancato pagamento degli stipendi, ha determinato una prima significativa instabilità economica. Nel 2001 il debitore ha subito un gravissimo infortunio extra-lavorativo, con amputazione delle dita della mano destra e riconoscimento di invalidità pari al 77%, evento che comportò un drastico demansionamento e un sostanziale dimezzamento del reddito. Tale riduzione del reddito avvenne in un contesto familiare numeroso, con conseguente ricorso a strumenti di credito (cessioni del quinto) che, al momento della sottoscrizione, risultavano sostenibili. Nel corso degli anni successivi, la coniuge è stata colpita da gravi e plurime patologie (fibromialgia, depressione, carcinoma mammario), con riconoscimento di invalidità al 90% e necessità di rilevanti spese sanitarie non integralmente coperte dal SSN. I finanziamenti più recenti sono stati assunti per esigenze essenziali del nucleo familiare (elettrodomestici, autovettura necessaria per recarsi al lavoro) e risultano regolarmente onorati.

Il liquidatore ha proceduto alla ricostruzione della capacità reddituale del debitore in rapporto alle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di finanziamento ed ha concluso che, al momento dell'assunzione delle principali obbligazioni, il debitore disponeva di un reddito e/o di un patrimonio tali da rendere ragionevolmente sostenibile l'adempimento degli impegni assunti.

Dai certificati acquisiti non risulta alcuna condanna, né alcun procedimento penale pendente.

Alla luce di quanto esposto dal liquidatore e della documentazione acquisita agli atti, ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni di cui all'art. 280 CCII e che la situazione di sovraindebitamento non sia addebitabile a colpa grave, malafede o frode, essendo conseguenza di eventi traumatici, sanitari e familiari, non prevedibili né evitabili, e non già di una gestione gravemente imprudente o speculativa delle risorse.

La domanda di esdebitazione va, quindi, accolta.

pqm

Dichiara inesigibili nei confronti di CENTORE GIUSEPPE, nato a Torre del Greco (NA) il 15/02/1960 e residente in Pescia (PT), Via Fiorentina n. 44, (C.F.: CNTGPP60B15L259X) i crediti nei suoi confronti anteriori alla data di deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata.

dispone

che il liquidatore provveda alla comunicazione di questo decreto ai creditori ammessi al passivo ed al debitore;

che il liquidatore curi la pubblicazione di questo decreto, ai sensi dell'art. 282 CCII, nell'apposita area del sito *web* del Tribunale di Pistoia.

Si comunichi a cura della cancelleria al liquidatore.

Pistoia, 18.3.2026

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci